



*Comune di Castronovo di Sicilia*  
*Provincia di Palermo*

**ORDINANZA N.RO 73/2017**

**IL SINDACO**

Del comune suddetto;

**VISTA** l'istanza prodotta, in data 04/03/2017 ed acquisita al protocollo generale del Comune al n.ro 1878, dal Sig. **DE NICOLA Antonino**, nato ad Agrigento il 27/10/1974, residente a San Giovanni Gemini, via Torino n. 62, n.q. di Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore dell'Associazione Festa del SS. Crocifisso, con sede in San Giovanni Gemini, via Torino n. 62, tendente ad ottenere l'autorizzazione per una sfilata di cavalli da svolgersi, in questo centro, il 29/04/2017 con inizio dalle ore 18,30;

**VISTA** l'istanza n. 3311 del 18/04/2017, mediante la quale, per motivi strettamente organizzativi, veniva comunicata una variazione del percorso precedentemente comunicato, concretizzatasi, essenzialmente, in un'inversione del senso del percorso della sfilata che si svilupperà secondo il seguente itinerario:

**PARTENZA:** raduno dei cavalieri presso il campo sportivo comunale, S.P. n. 36, via Mazzini, via Papa Giovanni XXIII°, via Kassar, S.P. n. 123 – traversa interna – sino all'imbocco della trazzera Cozzo d'Istria, trazzera Cozzo d'Istria, S.P. 36, **ARRIVO E CONCLUSIONE:** Via Mazzini;

**VISTO** il nulla-osta, a condizioni, n. 1305/SV del 06/03/2017 rilasciato dal Responsabile del Servizio Veterinario del D.S.B. di Lercara Friddi, che qui si intende interamente richiamato per relazione;

**VISTO** il nulla-osta, a condizioni, rilasciato dalla Città Metropolitana di Palermo, n.q. di Ente proprietario della S.P. n. 36;

**VISTO** l'art. 7 del vigente codice della strada;

**VISTO** il T.U. delle leggi di P.S. e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le vigenti leggi a tutela della sanità animale;

**VISTI** gli artt. 650, 672 e 689 del C.P.;

**RITENUTO** che l'istanza possa trovare accoglimento nel rispetto talune imprescindibili disposizioni; tutto ciò premesso e considerato;

**ORDINA**

In accoglimento dell'istanza di cui in premessa, per il giorno 29/04/2017, a partire dalle ore 18,30, al fine di poter consentire un corretto svolgimento di una sfilata di cavalli l'adozione delle seguenti misure e prescrizioni:

1. l'interdizione del traffico veicolare nelle seguenti vie interessate dal passaggio della sfilata, per il tempo strettamente necessario per il transito della stessa: via Mazzini, via Papa Giovanni XXIII°, via Kassar, S.P. n. 123 – traversa interna – sino all'imbocco della trazzera Cozzo d'Istria, **ARRIVO E CONCLUSIONE:** Via Mazzini. I tratti della S.P. n. 36 interessati dal passaggio della sfilata non potranno essere oggetto di chiusura e/o interdizione del transito veicolare, ragion per cui l'organizzazione, d'intesa con i rappresentanti della forza pubblica, dovrà provvedere ad intervallare ed a distanziare, opportunamente, il passaggio dei cavalli sull'arteria;
2. l'imposizione del divieto di sosta, ove giudicato necessario dal Comando Polizia Municipale, nei tratti stradali interessati dal passaggio della sfilata;
3. il presidio, a mezzo di Agenti della Forza Pubblica e/o di personale d'ordine, messo a disposizione in congruo numero dall'organizzazione, degli incroci e/o delle confluenze afferenti il percorso sopra indicato;
4. l'idoneo transennamento protettivo delle seguenti vie: via Mazzini, via Papa Giovanni XXIII°, via Kassar, S.P. n. 123 – traversa interna – sino all'imbocco della trazzera Cozzo d'Istria. Le transenne dovranno essere collocate in modo che gli animali possano transitare in un corridoio di sicurezza opportunamente differenziato dalle aree ove stazionerà il pubblico;

5. il divieto, per tutti gli esercizi pubblici e commerciali, a partire dalle ore 17,00 del giorno previsto per la manifestazione, di vendere bevande in bottiglia e/o lattina. Dal presente divieto sono escluse le bevande confezionate in bottiglie in P.E.T. purchè preventivamente private del tappo di chiusura. A tal fine si fa presente che per effetto dell'art. 12, comma 2, del D.L. 20/02/2017 n. 14 è tassativamente vietato vendere e/o somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18. I contravventori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00 e, in caso di recidiva, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 e mesi tre di sospensione dell'attività. Il divieto di vendere e/o somministrare bevande alcoliche si applica, altresì, ai malati di mente ed ai soggetti in evidente stato di ebbrezza alcolica e/o stato di alterazione psico-fisica indotta da sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### DISPONE

- I. che l'organizzazione stipuli idonea polizza assicurativa per la R.C. terzi che preveda almeno i seguenti massimali : € 250.000,00 per ogni sinistro denunciato; € 250.000,00 per danni ad ogni persona ; € 250.000,00 per danni a cose. Detto contratto dovrà essere esibito alle Forze dell'Ordine prima dell'inizio della manifestazione;
- II. che l'organizzazione curi la redazione dell'elenco completo dei partecipanti da esibire, a richiesta, ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e che dovrà, comunque essere depositato alla fine della manifestazione;
- III. che l'organizzazione provveda per la presenza, al seguito della manifestazione, di almeno un'ambulanza e di personale sanitario idoneo per l'attività di pronto soccorso;
- IV. che l'organizzazioni provveda a designare un veterinario libero professionista che assicuri, per tutta la durata della manifestazione, l'assistenza sanitaria ai cavalli partecipanti (dallo scarico dei cavalli al raduno di partenza sino al loro carico sugli automezzi a fine manifestazione) i quali devono essere identificati ai sensi della vigente disciplina sull'anagrafe degli equidi ( D.M. 05/05/2006 );
- V. che l'organizzazione provveda a delimitare un area adeguata per il carico e la scarico dei cavalli dagli automezzi (che dovranno essere in regola con le vigenti norme in materia di trasporto degli animali vivi - Reg. CE 14/2005) in modo che sia garantito il benessere degli animali e la sicurezza degli operatori e/o del pubblico;
- VI. che l'organizzazione provveda a delimitare un area adeguata per i controlli veterinari degli equidi partecipanti, ubicata, preferibilmente, in una zona, adeguatamente illuminata, prossima a quella del raduno;
- VII. che l'organizzazione provveda, a fine manifestazione, alla pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione delle aree interessate dal transito degli animali;
- VIII. che l'organizzazione provveda a fornire al Servizio Veterinario competente, almeno due giorni prima della manifestazione, l'elenco completo dei proprietari completo di copia dei relativi libretti identificativi muniti dell'attestazione, con esito NEGATIVO, per l'anemia infettiva degli animali partecipanti;
- IX. che l'organizzazione renda edotti i partecipanti delle norme che impongono un'età minima di anni 14 per la conduzione di animali e si curi di prestare particolare attenzione nell'autorizzare la partecipazione alla sfilata di stalloni interi ;
- X. che l'organizzazione renda edotti i partecipanti degli obblighi e delle sanzioni previste dall'art. 672 del C.P. in tema omessa custodia e malgoverno di animali;
- XI. che l'organizzazione sensibilizzi adeguante i partecipanti in ordine ai pericoli derivanti, per l'ordine e la sicurezza pubblica, dall'aizzare gli animali presenti alla manifestazione e delle sanzioni previste dalla legge per simili comportamenti;
- XII. che l'organizzazione metta a disposizione delle Forze dell'Ordine un congruo numero di persone addette al servizio d'ordine, agevolmente identificabili, in ausilio delle stesse;
- XIII. che il servizio veterinario del Distretto Sanitario n. 38 di Lercara Friddi vigili adeguatamente sulla tutela sanitaria degli animali partecipanti e concorra al rispetto ed all'osservanza della normativa sanitaria in tema di identificazione degli stessi;
- XIV. che copia della presente sia affissa presso le sedi di esercizi pubblici e commerciali, sedi di circoli e sodalizi affinché la cittadinanza possa prenderne visione;

- XV. che la presente ordinanza , per quanto concerne gli obblighi e le limitazioni della circolazione veicolare, sia notificata al pubblico anche mediante apposizione in loco di idonea segnaletica stradale;
- XVI. lungo il tragitto della manifestazione, è espressamente vietata la predisposizione di palchi e/o pedane sopraelevate rispetto al piano stradale.

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi della normativa citata in premessa, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato.

Copia della presente sarà notificata , senza ritardo all'Organizzatore – Richiedente, e trasmessa, ad ognuno per la parte di propria competenza, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di questo centro ed al Servizio Veterinario del D.S.B. di Lercara Friddi.

È fatto obbligo , a chiunque spetti, di osservare e far osservare i termini della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 19/04/2017



**IL SINDACO**  
**( ONORATO Dott. Francesco )**